Procedura degli errori contabili: applicazione agli errori di mera competenza fiscale

di Davide Cagnoni, Angelo D'Ugo e Alessandro Germani (*)

Nella prassi aziendale spesso accade che errori di tipo contabile, derivanti dall'omessa o errata imputazione di costi e/o ricavi nel corretto periodo di competenza, abbiano riflessi anche fiscali. A tal riguardo è intervenuta l'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 31/E/2013, illustrando il comportamento che il contribuente può adottare spontaneamente per rimediare, mediante il Mod. UNICO, agli errori commessi in relazione al principio di competenza, in modo tale da evitare che si verifichino fenomeni di doppia imposizione. L'interpretazione fornita nella circolare dall'Agenzia delle entrate si limita agli errori di tipo contabile. È, pertanto, lecito domandarsi se tale procedura possa essere applicata anche ad errori di competenza solo fiscale. Un caso di potenziale applicazione potrebbe riguardare le rettifiche dei crediti vantati dalle società nei confronti della clientela, per il quale risulta altresì applicabile l'art. 13, comma 3, del Decreto internazionalizzazione se si opta per l'interpretazione estensiva fornita dalla relazione governativa.

1. Premessa

La correzione degli **errori contabili** derivanti dalla violazione del principio di competenza oltre a riguardare la disciplina civilistica del bilancio determina rilevanti effetti anche sotto il profilo fiscale. Per quanto concerne la disciplina civilistica, al redattore del bilancio viene riconosciuta la possibilità di rimediare agli **errori di competenza** commessi in un bilancio precedente mediante la rilevazione di una **posta rettificativa** tra le componenti straordinarie del conto economico relativo all'esercizio nel quale l'errore è stato individuato (1).

Dal punto di vista fiscale, invece, la possibilità per il contribuente di sanare gli errori di competenza è sempre stata problematica e di difficile attuazione, oltre ad essere spesso subordinata ad un'azione accertatrice da parte dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto in relazione all'annosa questione dei termini entro i quali il contribuente può presentare una **dichiarazione integrativa** a proprio favore. In questo senso, infatti, da sempre in dottrina e giurisprudenza

(*) Dottori commercialisti, Studio GDC Corporate & Tax, Milano.

(1) A tale riguardo ricordiamo che il D.Lgs. n. 139/2015 ha recepito in Italia la nuova Direttiva bilanci 2013/34/UE che ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, rilevanti modifiche per quanto concerne la redazione dei bilanci per i soggetti nei confronti dei quali si applicano i principi contabili nazionali (OIC). Lo scopo della riforma è quello di avvicinare i bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali a quelli dei soggetti che li redigono in base ai principi contabili internazionali (IFRS). Fra le aree di intervento del legislatore si annovera pertanto l'eliminazione dell'area straordinaria, che non è infatti contemplata nella prassi dei principi contabili internazionali. Ciò determinerà, quindi, la necessità di collocare all'interno dell'area caratteristica del bilancio anche quelle poste che in precedenza trovavano allocazione nell'area straordinaria. In relazione a questo specifico aspetto, ma anche alle altre novità introdotte a seguito del recepimento della Direttiva citata, andranno attentamente valutate le ricadute di tipo fiscale. A tale riguardo sono pertanto attesi chiarimenti legislativi o di prassi amministrativa.

si discute sulla disparità di trattamento dei termini di emendabilità della dichiarazione dei redditi prevista per correggere errori od omissioni commessi dal contribuente a proprio sfavore (dichiarazione integrativa dei redditi in diminuzione) rispetto ai termini previsti per correggere errori commessi dal contribuente a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di dichiarazione integrativa dei redditi **a favore del contribuente**, infatti, l'art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998 prevede che tale dichiarazione possa essere integrata dal contribuente non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta successivo**. Dal tenore letterale della norma, i tempi di presentazione della dichiarazione in diminuzione sembrano alquanto ristretti. Se così fosse la norma avrebbe introdotto una **disparità di trattamento** rispetto quanto previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.
Quest'ultimo, infatti, per quanto riguarda, invece, la presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi **a favore dell'Amministrazione finanziaria**, prevede che la stessa possa essere presentata entro i **termini di decadenza dell'azione accertatrice** previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (2). La problematica appena descritta riguarda in generale l'emendabilità delle dichiarazioni dei redditi laddove il contribuente si accorga che la dichiarazione inviata presenta dati errati che devono essere corretti, sia a proprio favore sia a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Invece, un aspetto più circoscritto riguarda la rettifica degli **errori di competenza contabile** commessi dal contribuente che hanno poi effetti sotto il profilo fiscale. In relazione all'emendabilità delle dichiarazioni per violazione del principio di competenza fiscale, prima dell'emanazione della circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, si sono susseguiti diversi interventi sia da parte della giurisprudenza sia da parte della stessa Amministrazione finanziaria. La Corte di cassazione (3) ha più volte ribadito che il contribuente deve rispettare il principio di competenza previsto dall'art. 109 del T.U.I.R. Nello specifico, ha precisato che il contribuente non può scegliere liberamente il periodo d'imposta in cui dedurre un costo. Allo stesso tempo la stessa Corte di cassazione (4) ha altresì affermato, sulla base del **divieto della doppia imposizione**, che al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a **recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta** mediante gli strumenti e nei termini che il sistema fiscale gli mette a disposizione. Quindi, di fatto, la giurisprudenza ha ribadito la centralità del principio di competenza nonché la necessità che lo stesso non venga assoggettato ad un criterio arbitrario da parte del contribuente, finalizzato in qualche modo a sfruttare il principio per assoggettare ad imposizione il reddito sulla base delle proprie convenienze. Tuttavia, ha anche evidenziato che ciò non può sfociare in fenomeni di doppia imposizione, derivanti dal fatto che nell'anno in cui un componente negativo non è stato dedotto è assoggettato a tassazione un maggior reddito e lo stesso effetto si verifica allorquando il contribuente, accorgendosi dell'errore e registrando la sopravvenienza passiva, non è titolato a dedurre tale componente negativo in assenza del requisito della competenza fiscale.
Coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati l'Agenzia delle entrate, attraverso la circolare 4 maggio 2010, n. 23, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità riconosciuta al contribuente di recuperare le maggiori imposte versate in virtù degli errori relativi al principio di competenza. In particolare, la citata circolare ha precisato che, a decorrere dalla data in cui si è reso definitivo l'obbligo a carico del contribuente di versare le imposte derivanti dalle indebite deduzioni dei costi per difetto di competenza, per evitare la doppia imposizione fiscale sullo stesso componente negativo di reddito, il contribuente può recuperare le maggiori imposte versate nel periodo d'imposta di corretta imputazione del costo (5) (6). La circolare citata, tuttavia, si è occu-

(2) Per un'approfondita analisi sull'argomento alla luce della recente norma di comportamento n. 196 dell'AIDC si veda D. Liburdi, "Norma di comportamento AIDC: correzione della dichiarazione per errore a danno del contribuente", in *il fisco*, n. 34/2016, pag. 3207 e G. Valcarenghi, "Dichiarazione integrativa a favore: una chiave di lettura alternativa", in *Corr. Trib.*, n. 34/2016, pag. 2583.

(3) Sentenze n. 1648 del 24 gennaio 2013, n. 10198 del 13 maggio 2009, n. 16819 del 30 luglio 2007, n. 24474/2006 e n. 16198/2001.

(4) Sentenze n. 6331 del 10 marzo 2008 e n. 16023 dell'8 luglio 2009.

(5) L'Amministrazione finanziaria con la circolare 2 agosto 2012, n. 31/E ha riconosciuto questa possibilità anche in sede di adesione.

(6) Gli stessi principi valgono in caso di errore di competenza riguardante componenti positivi di reddito rettificati dagli Uffici in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi hanno già concorso alla formazione del reddito (circolare 20 settembre 2012, n. 35/E).

pata unicamente delle violazioni del principio di competenza emerse in sede di accertamento, introducendo la possibilità per il contribuente di recuperare le maggiori imposte solo mediante la presentazione di una **istanza di rimborso ordinaria** prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, lasciando di fatto aperta la questione della correzione degli errori di competenza spontanea da parte del contribuente. Tutti gli orientamenti di prassi e di giurisprudenza sopra citati sono, infine, confluiti nella circolare 24 settembre 2013, n. 31/E (7). Con il predetto documento l'Agenzia delle entrate, in virtù del principio della capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione e di quello della buona fede e leale collaborazione sancito dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 2012, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale, ha finalmente esteso i principi in precedenza sintetizzati anche al caso in cui il contribuente proceda autonomamente alla rettifica degli errori contabili di competenza in base ai corretti principi contabili (8). In questo modo, infatti, il contribuente presenta una **dichiarazione integrativa** per recuperare un'eccedenza d'imposta riliquidando le dichiarazioni dei redditi precedenti partendo dal periodo d'imposta autonomamente accertabile più datato. Questo meccanismo, che agevola il contribuente, non dovrebbe trovare alcuna preclusione anche in caso di applicazione, oltre che agli errori di competenza contabile, anche a quelli di natura meramente fiscale. Infatti, limitare la procedura prevista dalla circolare n. 31/E/2013 alle fattispecie degli errori contabili risolverebbe solo per quei casi la problematica del recupero delle maggiori imposte versate per violazione del principio di competenza fiscale, lasciando invariata la necessità di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per i casi di errori di mera competenza fiscale. Per questo motivo, appare ragionevole ritenere che lo stesso percorso previsto per gli errori di competenza contabile dovrebbe essere consentito anche per i casi di **errori di mera competenza fiscale**, in quanto non appaiono esservi ragioni di ordine logico per le quali debbano essere utilizzate due procedure differenti (la procedura della circolare n. 31/E/2013 per gli errori contabili da una parte e l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per gli errori di mera competenza fiscale dall'altra). Procedere in questo modo significherebbe, del resto, porre in essere una disparità di trattamento ingiustificata.
Estendere, invece, le regole della circolare n. 31/E/2013 ai meri errori di competenza fiscale sarebbe oltretutto in linea anche con le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nel medesimo documento di prassi in quanto operativamente non verrebbe causato alcun ostacolo all'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. I termini di decadenza dell'accertamento, infatti, sarebbero rigenerati a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa. Questa interpretazione estensiva della procedura, infine, oltre a deporre a favore del contribuente nel senso di sottrarlo all'obbligo di presentazione delle istanze di rimborso per recuperare le maggiori imposte versate, consentirebbe altresì alla stessa Amministrazione finanziaria di evitare il sostenimento di alcuni oneri ad esempio in termini di interessi nel momento in cui l'impugnazione del silenzio rifiuto da parte da parte del contribuente dovesse trovare accoglimento in sede giudiziale (9).

2. Differenti interpretazioni di prassi, giurisprudenza e dottrina

Come chiarito in premessa, la rettifica degli errori commessi dal contribuente in relazione all'imputazione temporale dei componenti di reddito racchiude ancora alcuni dubbi applicativi, nonostante gli importanti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 24 settembre 2013, n. 31/E. Tale documento di prassi, infatti, pur avendo tracciato un percorso privilegiato per il recupero delle maggiori imposte versate in seguito all'errata contabilizzazione del componente negativo nel corretto

(7) Alcuni chiarimenti sono altresì stati forniti dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 28 novembre 2013, n. 87/E. In questa risoluzione l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema degli errori di competenza con particolare riferimento alla possibilità di recupero delle maggiori perdite fiscali derivanti dalle rettifiche operate dal contribuente nel periodo d'imposta di competenza del componente negativo di reddito.

(8) Per una trattazione approfondita della procedura contabile e fiscale prevista dalla citata circolare si vedano P. Pisoni, F. Bava, D. Busso e A. Devalle, "La correzione degli errori in bilancio: comportamento contabile e fiscale alla luce dei chiarimenti della circolare n. 31/E del 24 settembre 2013", in *il fisco*, n. 39/2013, parte 1, pag. 6021, A. Mastroberti, "I termini di decadenza per il recupero della perdita decorrono dal momento dell'indebito", in *il fisco*, n. 3/2014, pag. 209, A. Mastroberti, "Dichiarazioni 2014: l'integrativa per l'errore contabile si fa largo nel Mod. UNICO 2014", in *il fisco*, n. 11/2014, pag. 1022.

(9) V. Perrone, "Ancora su errori contabili e di competenza: la correzione autoliquidata", in *Dialoghi Tributari*, n. 5/2014, pag. 479.

periodo d'imposta di competenza, anche nei casi di annualità non più emendabili ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998, sembra aver circoscritto l'ambito oggettivo di questa possibilità ai soli errori di natura contabile e, in ogni caso, non ha affatto effettuato alcun riferimento all'ipotesi in cui l'errore sia meramente fiscale (10). Riconoscere questa possibilità alle casistiche meramente fiscali significherebbe ampliare l'ambito di applicazione della circolare n. 31/E/2013 anche a tutti gli **errori relativi alla determinazione del reddito d'impresa**, nella considerazione che non vi sono motivazioni di ordine logico per escludere questa modalità ai casi in questione, che dunque andrebbero parificati a quelli relativi al difetto di competenza contabile. Questa interpretazione estensiva, tuttavia, non è assolutamente pacifica. A tale riguardo, infatti, esistono interpretazioni contrastanti che di seguito provvederemo a riportare in ordine cronologico per fornire l'idea del dibattito che si è acceso su di un argomento che riveste una certa importanza e delicatezza.

La possibilità di estendere la procedura anche gli errori meramente fiscali sembrerebbe indirettamente confermata dalla circolare 21 febbraio 2014, n. 3/E, nella quale l'**Agenzia delle entrate** ha ritenuto applicabile la procedura prevista dalla circolare n. 31/E/2013 alla rideterminazione dei redditi dei periodi d'imposta precedenti a seguito del disconoscimento dell'efficacia dell'opzione per il regime del **consolidato fiscale nazionale** (11). In base alla circolare citata, nell'ipotesi del disconoscimento in questione, gli elementi che andrebbero riattribuiti sono le perdite, le eccedenze d'imposta, gli interessi passivi, il ROL e i crediti non utilizzati in compensazione o la cui compensazione non è stata ritenuta efficace. Nello specifico, pertanto, la circolare ha precisato che "In linea con i chiarimenti contenuti nella circolare 24 settembre 2013, n. 31, la società sarà resa edotta dall'Ufficio competente in merito alla circostanza che la stessa dovrà dare evidenza degli elementi riattribuiti, attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-*bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322" ed ha fatto pertanto esplicito riferimento alla procedura sancita con la circolare n. 31/E/2013, applicandola in una fattispecie di tipo prettamente fiscale.

Nello stesso senso si è espressa la **Direzione Regionale del Veneto** nell'interpello 19 marzo 2014, n. 907-527 con riferimento ad un quesito relativo alla possibilità di fruire della **detassazione ambientale** per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Nell'interpello, infatti, l'Agenzia delle entrate ha chiaramente precisato che "la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria non inibisce la possibilità di avvalersi di tale deduzione presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero provvedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità espresse nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 24 settembre 2013, n. 31/E". Non vi è dubbio che il caso affrontato dalla DRE del Veneto riguardava una mancata deduzione da Tremonti ambiente e quindi, di fatto, la mancata indicazione di una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. In altre parole, si trattava di un errore di competenza meramente fiscale.

Tale orientamento è stato ribadito anche dall'**Assonime** nella circolare n. 20 del 12 giugno 2014 che, dopo avere correttamente evidenziato che "gli errori in cui il contribuente può essere incorso nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta, possono attenere anche ad aspetti diversi dai meri errori di competenza contabile" ha ribadito che "se la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998 costituisce strumento per regolarizzare anche errori commessi in periodi antecedenti a quello rettificabile, non si vede perché questa funzione non possa valere anche per tutti gli altri errori diversi da quelli strettamente pertinenti alla competenza contabile dei componenti reddituali". Anche Assonime, quindi, giunge alla conclusione secondo la quale le modalità di recupero degli errori contabili dovrebbero essere consentite anche in presenza di errori meramente fiscali, in quanto non si ravvisano differenze che possano giustificare un differente comportamento.

Il dibattito sviluppatosi nel corso del 2014 ha visto il suo culmine con l'**interrogazione parla-**

(10) Nella circolare n. 31/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha specificato che la condizione necessaria affinché la procedura illustrata possa applicarsi è costituita dalla rappresentazione corretta dell'evento in bilancio.

(11) S. La Torraca, "Ambito di applicazione limitato per la correzione degli errori in UNICO", in *Eutekne.info*, 8 giugno 2015.

mentare del 15 ottobre 2015, n. 5-06655. In tale circostanza, con una risposta in contrasto con tutti gli orientamenti citati in precedenza, l'Agenzia delle entrate ha affermato che la detassazione per gli investimenti ambientali non può essere ottenuta tardivamente mediante la procedura degli errori contabili contenuta nella circolare n. 31/E/2013, ma può essere unicamente fruita attraverso la presentazione di una istanza di rimborso in quanto "la mancata indicazione della deduzione nel periodo d'imposta di competenza non costituisce un errore contabile. Gli errori contabili, come chiarito nella stessa circolare n. 31/E/2013, sono quelli derivanti dalla mancata imputazione in bilancio nel corretto esercizio di competenza di componenti negativi o positivi di reddito (in base al dettato normativo dell'art. 109 del T.U.I.R.)". In sostanza, quindi, secondo l'Agenzia delle entrate, nella fattispecie in esame il contribuente non avrebbe commesso alcun errore contabile in considerazione del fatto che lo stesso ha rappresentato correttamente l'investimento in bilancio, ma ha commesso un errore di competenza fiscale, non essendosi avvalso della deduzione spettante. Per tale motivo, quindi, la deduzione per gli investimenti ambientali non risulterebbe recuperabile con la procedura degli errori, ma solo attraverso apposita istanza di rimborso, con i tempi (più lunghi) e le modalità (più farraginose) che la stessa determina. Il dibattito sugli errori di competenza contabile e fiscale è poi proseguito nel corso del 2016.

Infatti, la **Commissione tributaria provinciale di Como**, in contrasto con l'ultimo orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interrogazione parlamentare del 2014, nella sentenza 12 gennaio 2016, n. 10/2/2016, ha affermato che l'omessa deduzione di un costo, per prudenziale interpretazione di norme agevolative, essendo del tutto assimilabile ad una impropria o errata applicazione di un principio contabile, può essere sanata dal contribuente in presenza di documenti di prassi che attestino la spettanza dell'agevolazione e, quindi, della deduzione del costo, mediante recupero di quest'ultimo con la procedura delle dichiarazioni integrative a catena (12).

Infine, sempre a dimostrazione del fatto che la fattispecie in oggetto meriterebbe ulteriori approfondimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, si sono susseguiti **due ulteriori orientamenti**. Uno nella stessa direzione della risposta all'interrogazione parlamentare del 15 ottobre 2015, n. 5-06655 ed espresso dall'Amministrazione finanziaria nella risoluzione 20 luglio 2016, n. 58/E.

L'altro, invece, **in senso diametralmente opposto**, contenuto nella norma di comportamento n. 196 emessa dall'AIDC.

Per quanto concerne il primo, nella risoluzione n. 58/E/2016 l'**Agenzia delle entrate** ha implicitamente confermato l'orientamento volto ad applicare la circolare n. 31/E/2013 ai soli errori di derivazione contabile, in ragione del fatto che il contribuente può procedere al recupero delle maggiori imposte versate attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore o, qualora questa non sia più possibile, mediante la predisposizione di una ordinaria istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e, quindi, entro 48 mesi dal pagamento delle maggiori imposte (13). In merito al citato documento di prassi due considerazioni possono essere avanzate. La prima riguarda la circostanza che, per espressa previsione dell'Agenzia, il mancato utilizzo della detassazione ambientale nell'esercizio di realizzazione degli investimenti ambientali non è derivato da una scelta del contribuente, ma dal protrarsi nel tempo dell'**incertezza interpretativa** su di un elemento essenziale della misura in questione. Sotto questo profilo, pertanto, non si può non notare come la mancata deduzione non sia derivata da un errore di competenza fiscale del contribuente, anche se quello poi è stato il risultato, ma dal fatto che la materia era controversa e dubbia. Quindi il fatto di non poter applicare la procedura della circolare n. 31/E/2013 ad un caso del genere appare ancor più penalizzante. In secondo luogo, l'Agenzia cita le modalità di recupero della mancata deduzione senza ricomprendervi anche la circolare sugli errori contabili del 2013. Di sicuro la stessa non è stata contemplata, ma è anche vero che non è stato esplicitamente affermato che quella modalità non possa essere seguita.

Di contro, l'**AIDC** nella norma di comportamento n. 196 (14) ha indirettamente confermato la possibilità di estendere la procedura della circolare n. 31/E/2013 a fattispecie differenti dagli errori contabili. L'AIDC, infatti, sulla base del

(12) A. Borgoglio, "Integrative a catena per recuperare i costi non dedotti", in *Eutekne.info*, 21 luglio 2016.

(13) A. Cissello, "In caso di detassazione ambientale omessa, via libera al rimborso", in *Eutekne.info*, 21 luglio 2016.

(14) A tal riguardo si veda la nota n. 3.

principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione, dopo aver affermato che "qualsiasi contribuente ha sempre la possibilità di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile, con la finalità di rideterminare (e recuperare se già versate) le imposte in precedenza dichiarate in eccesso, ovvero di far valere un maggior credito d'imposta o una maggiore perdita fiscale" ha concluso che "Tale rimedio spetta alla generalità dei contribuenti e per tutte le categorie di redditi, utilizzando la procedura della dichiarazione integrativa, nei termini previsti dall'art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998 e con le modalità operative indicate dalla Circolare Ministeriale n. 31 del 24 settembre 2013 per l'eventuale evidenziazione di tutti gli effetti correttivi di errori anche di dichiarazioni di annualità pregresse ancora autonomamente accertabili in base all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973". In sostanza, quindi, l'AIDC ritiene che detta procedura possa essere utilizzata, non solo dai titolari del reddito d'impresa, ma anche dai titolari di altre categorie reddituali quali, ad esempio:
- i redditi da **lavoro autonomo**;
- i redditi **fondiari**;
- i redditi **diversi**.

È evidente che ricondurre la procedura della circolare n. 31/E/2013 anche alle citate categorie reddituali significa indirettamente estendere la stessa ad errori, non solo contabili, ma anche meramente fiscali, come è logico ad esempio per ciò che concerne i redditi fondiari o quelli diversi.

3. Un caso pratico di mancata deduzione fiscale e le possibili soluzioni

Come chiarito nei paragrafi precedenti, l'applicazione della procedura degli errori contabili prevista dalla circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 anche ai casi di errori meramente fiscali è stata oggetto di numerosi interventi di prassi, giurisprudenza e dottrina spesso contrastanti tra di loro. L'orientamento unitario della prassi ha assunto una posizione interpretativa molto rigida, confinando l'ambito applicativo della procedura unicamente agli errori di competenza contabile. Questa interpretazione appare criticabile in considerazione del fatto che, come giustamente sottolineato dalla dottrina citata in precedenza, in base al **principio della capacità contributiva** previsto dall'art. 53 della Costituzione, qualsiasi contribuente ha sempre la possibilità di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile, con la finalità di rideterminare (e recuperare se già versate) le imposte in precedenza dichiarate in eccesso, ovvero di far valere un maggior credito d'imposta o una maggiore perdita fiscale. Nel caso degli errori di competenza contabile l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/E/2013, ha aperto alla possibilità di utilizzare una procedura che si pone come **alternativa rispetto all'istanza di rimborso**, perché consente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore** nella quale, mediante un effetto di trascinamento, i componenti negativi di reddito che non erano stati dedotti nell'esercizio di corretta competenza fiscale vengono recuperati e consentono, pertanto, di beneficiare di eccedenze di imposta o di maggiori perdite fiscali. Ragionevolmente, una siffatta procedura di semplificazione dovrebbe poter essere estesa anche ai casi di errori meramente fiscali, costringendo il contribuente, in tali situazioni, a dover passare attraverso la strada più lunga e più tortuosa dell'istanza di rimborso e del presumibile contenzioso che si incardina nel caso scontato del silenzio rifiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria.
In presenza di una problematica del genere, ovvero di una deduzione di cui non si è beneficiato nel periodo di competenza fiscale, è lecito domandarsi come si debba comportare il contribuente per recuperare agevolmente la deduzione di cui non ha potuto fruire ed evitare, quindi, di essere sottoposto ad una doppia imposizione fiscale. Può essere utile a questo riguardo fare un esempio di una casistica molto frequente, che è quella relativa alle **rettifiche dei crediti verso i clienti**. La stessa Assonime nella circolare n. 20/2014 fra le possibili casistiche di errori di competenza fiscale ha evidenziato il regime fiscale di deduzione delle perdite su crediti derivanti dalle procedure concorsuali, nel caso in cui le aziende abbiano rilevato correttamente in bilancio la svalutazione dei crediti, ma non abbiano rispettato le disposizioni dell'art. 109 del T.U.I.R. in materia di competenza fiscale. La problematica emerge nel momento in cui, a fronte di una svalutazione del credito, si verificano quegli elementi certi e precisi che ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. consentono al contribuente di poter dedurre la perdita su crediti. A titolo esemplificativo, nell'ambito delle procedure concorsuali, ciò si verifica con la **sentenza dichiarativa del fallimento** del debitore.
In tale fattispecie è ipotizzabile che il contribuente abbia provveduto a svalutare contabilmente il credito nell'esercizio di competenza civilistica in base al prudente apprezzamento degli amministratori. Tuttavia, mancando nel medesimo esercizio i **requisiti di certezza** richiesti dal legislatore fiscale, la svalutazione non

aveva beneficiato anche della deducibilità fiscale. Pertanto, si rende necessario dotarsi di un meccanismo aziendale di **comunicazione fra direzione legale e direzione amministrativa** volto a recepire le vicende del debitore il cui credito è stato svalutato. Infatti, dalla data in cui lo stesso è stato dichiarato fallito (pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento), si potrà dedurre l'importo che era stato oggetto di svalutazione contabile, apportando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Può tuttavia accadere, sia in contesti aziendali più sviluppati che in realtà più piccole, che per mera dimenticanza o per difetto di comunicazione fra Uffici, nel momento in cui si predispone il fondo imposte e la relativa dichiarazione dei redditi, il contribuente non provveda, per mera **dimenticanza**, ad effettuare la **variazione in diminuzione**, dando vita ad un classico **errore di mera competenza fiscale**.
In questo caso può essere utile immaginare le **possibili soluzioni** che potrebbero essere attuate dal contribuente per recuperare le maggiori imposte versate.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di utilizzare la **procedura degli errori contabili** prevista dalla circolare n. 31/E/2013. Nello specifico, nell'ipotesi in cui l'annualità nella quale è stato commesso l'errore non sia più emendabile (cioè oggetto di semplice dichiarazione integrativa a favore), il contribuente potrebbe presentare una **dichiarazione integrativa** nella quale andrà a riliquidare l'annualità interessata (chiaramente nel limite dei periodi d'imposta ancora suscettibili di attività accertativa) e, nell'ordine, tutte le annualità successive sino all'ultima emendabile ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322/1998. È evidente che questa soluzione, che ha il pregio di essere stata avallata di recente anche dalla norma di comportamento n. 196 dell'AIDC e dalla giurisprudenza di primo grado di Como, risulta tuttavia in contrasto con gli ultimi documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, quali la risposta all'interrogazione parlamentare del 15 ottobre 2015 e la risoluzione n. 58/E/2016.
In una fattispecie del genere, peraltro di ampia ricorrenza e diffusione, può essere di aiuto quanto previsto dal legislatore nell'ambito della disciplina delle **perdite su crediti** attraverso le novità apportate all'art. 101 del T.U.I.R. ad opera del Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Quest'ultimo, infatti, all'art. 13, comma 3, con norma di interpretazione autentica, valida quindi anche per il passato, ha sancito un'apertura importante in materia di competenza fiscale, stabilendo che per i crediti di modesta entità (15) e per quelli relativi a soggetti in procedure concorsuali e assimilate la deduzione, se non effettuata nel periodo di competenza, è comunque ammessa "nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili". La norma sembra, quindi, rinviare la deduzione della perdita non effettuata quando è sorto il relativo diritto, all'esercizio in cui viene effettuata la *derecognition* del credito stesso. In altre parole, il contribuente che non ha operato, per mera dimenticanza, la variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il debitore è stato assoggettato a fallimento, potrà effettuarla nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito secondo i principi contabili.
Nell'attuale **bozza dell'OIC 15 in tema di crediti** al paragrafo 69 è previsto che:
"La società cancella il credito dal bilancio quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito".
Nel successivo paragrafo 70 è stabilito che "I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti".
Risulta, quindi, chiaro che uno degli eventi di cancellazione del credito sia l'estinzione dei diritti contrattuali, il che si verifica, ad esempio, nel caso della **prescrizione del credito** medesimo.
Pertanto, in base all'art. 13, comma 3, del Decreto internazionalizzazione, al momento della

(15) In base all'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., "Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese".

prescrizione del credito il contribuente potrebbe operare la **variazione in diminuzione** non effettuata a suo tempo, quando il debitore era fallito.
Ci si può domandare, tuttavia, se la deduzione debba essere operata all'atto della prescrizione del credito o anche in momenti antecedenti. Ciò in considerazione del fatto che la norma del Decreto internazionalizzazione sopra analizzata ha già dato luogo ad interpretazioni controverse. Infatti, mentre il tenore letterale della stessa sembra non lasciare adito a dubbi, la relativa relazione illustrativa appare di tenore totalmente differente. Quest'ultima, infatti, ha precisato che "Al fine di ovviare a tali incertezze applicative, il comma 3 dell'art. 13 prevede che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio".

In sostanza, la relazione, con una interpretazione più ampia che, a nostro avviso, appare più condivisibile, ha utilizzato il termine *"non oltre"* per individuare l'**ultimo periodo d'imposta** in cui è possibile operare la deduzione, lasciando intendere che il contribuente possa farlo anche prima. Ciò di fatto sembrerebbe anche più coerente rispetto alla finalità di evitare l'insorgere o la prosecuzione di tutto quel contenzioso che era nato proprio dall'individuazione specifica del periodo di imposta in cui la perdita su crediti aveva i requisiti per la deducibilità (16). Nella fattispecie in oggetto, pertanto, se il contribuente sposasse l'interpretazione della relazione governativa, potrebbe operare la variazione in diminuzione per beneficiare della perdita su crediti in **qualsiasi periodo di imposta** purché **antecedente a quello di prescrizione del credito**. In questo modo, l'anno in cui il credito si prescrive rappresenterebbe unicamente l'ultimo periodo di imposta oltre il quale non sarebbe più possibile recuperare fiscalmente la svalutazione contabile dei crediti operata nei periodi d'imposta precedenti (17).

(16) A. D'Ugo, A. Germani, "Perdite su crediti, deduzione estesa", in *Il Sole - 24 Ore* del 4 dicembre 2015.

(17) In senso conforme a questa interpretazione si vedano anche R. Rizzardi, "Svalutazioni sempre di competenza", in *Il Sole - 24 Ore* del 20 agosto 2016 e G. Carucci, B. Zanardi, "Perdite su crediti sconto allargato", in *Il Sole - 24 Ore* del 21 settembre 2016.